






ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 274 del 05/10/2021

Oggetto: Convenzione di tirocinio, formazione e orientamento tra Università telematica Pegaso e ISPRO	
Struttura Proponente	
S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
Responsabile del procedimento	Veronica Margelli 
Estensore	Saverio Melani 
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno

Eseguibile a norma di Legge dal 20/10/2021

Pubblicato a norma di Legge il 05 OTT. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 05 OTT. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

05 OTT. 2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Richiamato/a:

- il D.M. 270 all'art. 10, comma 5, lettera e) che prevede che le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi si svolgano presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, previa stipula di apposite convenzioni;
- la Legge 196/1997, art. 18, comma 1 lettera a) e l'art. 17 *ter* della Legge Regionale Toscana 32/2002 che precisano che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell' art 17 ,comma 95, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 , il regolamento recante norme sull' autonomia didattica degli atenei.
- l'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
- la Legge Regionale Toscana 32/2002 in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;

Premesso che:

- L' università telematica Pegaso promuove percorsi di formazione per studenti e laureati dell' ateneo anche relativi all'ambito sanitario.
- I percorsi formativi e di aggiornamento professionale perseguono obiettivi di acquisizione di conoscenze del mondo lavorativo anche al fine di agevolare le scelte professionali
- ISPRO promuove attività di aggiornamento professionale nell'ambito della prevenzione oncologica come da mission istituzionale.
- ISPRO ha individuato Giulia Dainelli come referente amministrativo della Convenzione.

Preso atto che: l'Università telematica Pegaso ha proposto ad ISPRO, tramite mail in data 26/05/2021, agli atti dell'Ufficio scrivente, la stipula di una convenzione per la regolamentazione di tirocini e percorsi formativo e di orientamento per studenti e laureati dell'Ateneo ivi inclusi coloro che

frequentano corsi di dottorati di ricerca, scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento

Dato atto che: le parti a seguito di trattativa intercorsa hanno raggiunto un'intesa formale sul testo di Convenzione di cui all'allegato di lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come da corrispondenza agli atti;

Precisato che:

- l'Università telematica Pegaso si fa carico dell'attivazione delle necessarie coperture assicurative quali polizza infortuni INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 e per Responsabilità civile contro terzi per i tirocinanti;
- ISPRO dispone di strutture, personale ed attrezzature idonee allo svolgimento dei tirocini di formazione oggetto dell'accordo sopra menzionato.
- la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per ISPRO;
- non sussistono elementi ostativi né conflitti di interesse tra ISPRO e l'università telematica Pegaso per la conclusione del rapporto di collaborazione tra le parti.
- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Valutato di: accogliere, presso le proprie strutture, soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università telematica Pegaso.

Rilevato che l'attività oggetto della presente Convenzione è in armonia con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della Convenzione di cui all'Allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, la convenzione tra ISPRO e l'università telematica Pegaso di cui all'allegato di lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'espletamento delle attività professionalizzanti oggetto della convenzione;
2. che la convenzione sopracitata non comporta alcun onere per ISPRO;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.**
(Dott. Mario Piccoli-Mazzini)


**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- Direzione aziendale
- Direttore S.C. e S.S.

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A" Convenzione di tirocinio, formazione e orientamento
tra Università telematica Pegaso e ISPRO

n. pagine 4

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

ex art.10 bis D.L. 22 Marzo 2021

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

L'Università Telematica Pegaso s.r.l., (soggetto promotore) con sede in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, 48 C.F. e iscr. Reg. Imprese di Napoli N. 05411471211 - istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, d'ora in poi denominata "Università"

E

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (soggetto ospitante) con sede legale a Firenze, Via Cosimo il Vecchio, n. 2 (P.IVA n. 05872050488 e Codice Fiscale n. 94158910482), rappresentata dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni nato, a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, domiciliato per la carica nella sede dello stesso Istituto, di seguito denominato "ISPRO"

Congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- ◆ il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- ◆ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 - Oggetto**

- a. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti e laureati dell'Università Telematica Pegaso, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca, scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento.
- b. Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo, anche al fine di agevolare le scelte professionali, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

- a. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- c. Ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

ex art.10 bis D.L. 22 Marzo 2021

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente;
- le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.
- d. I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.
- e. Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell'Ente incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro "Report ore di Tirocinio", che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.

Art. 3 - Impegni dell'Università

- a. L'Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente dell'Ente o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Ente ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
- b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
- c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate all'Ente ospitante con separata comunicazione.
- d. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
 - ◆ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - ◆ seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
 - ◆ rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Ente ospitante;
 - ◆ richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
 - ◆ redigere una relazione sull'attività svolta.

L'Università si impegna inoltre a:

- ◆ fornire supporti e consulenza agli studenti interessati alla realizzazione dei tirocini;
- ◆ diffondere le offerte di tirocinio agli studenti che, per indirizzo di studi, meglio rispondono ai prerequisiti indicati nelle offerte pervenute;
- ◆ raccogliere e trasmettere all'Ente convenzionato i nominativi degli studenti che meglio rispondono ai prerequisiti indicati nelle offerte pervenute al fine di facilitare il loro inserimento in tirocinio;
- ◆ diffondere e promuovere i contenuti della Convenzione presso le sue strutture.

Art. 4 - Impegni di ISPRO:

ISPRO si impegna a:

- ◆ rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- ◆ trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- ◆ segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

ex art.10 bis D.L. 22 Marzo 2021

- ◆ ospitare, previa valutazione della Direzione Aziendale, per lo svolgimento del tirocinio, studenti e laureati dell'Università Telematica Pegaso;
- ◆ trasmettere alla Direzione amministrativa dell'Università Telematica Pegaso le offerte di tirocinio o stage;
- ◆ firmare, al termine del tirocinio, la certificazione rilasciata al tirocinante dall'Università, relativa allo svolgimento del percorso formativo.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, ISPRO compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 5 - Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 6 – Trattamento dati personali

Nell'ambito della presente convenzione, ciascuna parte opererà come autonomo titolare dei dati relativi alla stessa, e per l'effetto, ciascuna parte si obbliga a trattare i dati, sia cartacei sia digitali, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal *Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alle misure di sicurezza di cui all'art. 32.*

In particolare, le Parti convengono che ISPRO provvederà, con apposito atto successivo alla stipula della presente convenzione, a designare ogni singolo tirocinante quale autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi della citata normativa vigente in materia di trattamento dei dati.

Art. 7 - Riservatezza

Le parti s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, i dati, ed ogni altra informazione, di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione.

In particolare, ciascuna parte si obbliga a:

- (a) mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito della presente convenzione e a non divulgarle;
- (b) utilizzare le informazioni al solo ed esclusivo fine di adempiere a quanto previsto nella presente convenzione;

Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

Art. 8 - Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza, art. 37 D.Lgs. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- b) il soggetto ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza, art. 37 D.Lgs. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO
ex art.10 bis D.L. 22 Marzo 2021

Il tirocinante, prima dell'inizio dell'attività formativa, dovrà inviare ad ISPRO l'attestato di idoneità in tema di sorveglianza sanitaria.

Art. 9 - Durata

- a. La presente convenzione decorre dalla data dell'apposizione dell'ultima firma in formato digitale. Ha la durata di tre anni, e potrà essere rinnovata per la medesima durata, previo accordo e tramite corrispondenza formale tra le parti, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R o mezzo PEC (per ISPRO: ispro@postacert.toscana.it, per UNIPEGASO: ufficio.convenzioni@pec.unipegaso.it), con preavviso di almeno 3 mesi.
- b. In caso di recesso verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.
- c. Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti tramite corrispondenza formale.

Art. 10- Referenti convenzione

Per ISPRO: Sig.ra Giulia Dainelli (g.dainelli@ispro.toscana.it);

Per UNIPEGASO: ufficio.convenzioni@unipegaso.it

Art. 11 - Disposizioni finali

- a. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo (Art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1987, n. 642), a carico dell'Università, sin dall'origine.
Per la sola durata del periodo di esenzione, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, in forza dell'art. 10 bis del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69.
- b. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- c. La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico dell'Università.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università Telematica Pegaso S.r.l.

Il Presidente del CdA

Dott. Danilo Iervolino

(firma digitale)

ISPRO

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni

(firma digitale)